



Comune di Lavis
PROVINCIA DI
TRENTO

REGOLAMENTI COMUNALI

Disciplinare per il servizio di vigilanza davanti alle scuole dell'obbligo

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 188 del 05/11/1990
Modificato con deliberazione consiliare numero 66 di data 26.08.1998, numero
70 di data 21.11.2001, numero 5 di data 27.01.2005 e numero 55 di data 19
agosto 2010*



Disciplinare per il servizio di vigilanza davanti alle scuole dell'obbligo

1. Il servizio di sorveglianza davanti alle scuole dell'obbligo, privo di poteri repressivi o impositivi i quali rientrano esclusivamente nelle attribuzioni istituzionali dei Vigili Urbani, ha scopo di tutelare la sicurezza dei ragazzi ed è rivolto sia a facilitare l'attraversamento della strada sia ad impedire eventuali molestie ai ragazzi stessi. Tale servizio è svolto in collaborazione con i Vigili Urbani, cui compete altresì l'organizzazione tecnica.
2. Potranno presentare domanda per svolgere il servizio le persone maggiori di 18 anni di età purchè non occupate in altre attività remunerate.
3. La Giunta comunale provvederà all'esame delle domande, corredate da opportune informazioni da assumere tramite i Vigili Urbani, e formerà la relativa graduatoria in base ai criteri preventivamente determinati dalla Giunta medesima.
Il medico di fiducia dell'aspirante accerterà l'idoneità fisica all'espletamento dell'incarico; il costo del certificato medico sarà a carico del Comune. Coloro che abbiano superato il 75° anno di età in costanza di incarico dovranno rinnovare il certificato da rilasciare dal medico di famiglia.
Gli idonei seguiranno obbligatoriamente un corso di formazione le cui modalità saranno stabilite dalla Giunta comunale.
4. L'incarico non potrà assumere carattere di lavoro subordinato con il Comune di Lavis, nè a tempo indeterminato o determinato, bensì un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice civile, comportante l'esercizio di un'attività a carattere meramente occasionale che sarà rescindibile in qualsiasi momento per rinuncia o, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, per sopravvenuta ed accertata inidoneità alla prestazione del servizio.
5. Detto incarico sarà retribuito con un compenso di € 8,00 lordi per ogni singola prestazione di vigilanza. Il compenso potrà essere aggiornato successivamente con deliberazione della Giunta comunale.
Il controllo delle presenze sarà effettuato mediante un foglio-firme depositato presso la bidelleria di ciascuna scuola sorvegliata oppure a mezzo di timbratura con orologio segnatempo.
Il pagamento del compenso sarà effettuato mensilmente in base al foglio di presenza di cui al precedente capoverso.
6. Gli addetti al servizio saranno dotati di un tesserino di riconoscimento che dovrà essere tenuto sempre in mostra durante il servizio.
Saranno inoltre muniti di una bretella arancione ai fini della loro sicurezza nella circolazione.
7. Alla fine di ogni anno scolastico la Giunta comunale valuterà, su indicazione dei Vigili Urbani, il numero massimo di persone a cui affidare l'incarico.
La Giunta comunale potrà, altresì, decidere di conferire incarichi di sorveglianza anche nel corso del periodo estivo per eventuali esigenze di tutela dell'incolumità dei ragazzi, con le modalità previste dal presente disciplinare.
8. Gli addetti al servizio saranno assicurati a cura dell'Amministrazione contro i rischi della responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell'espletamento del servizio stesso e contro gli infortuni in cui gli addetti dovessero incorrere, previa adozione di apposito separato atto deliberativo.



Disciplinare per il servizio di vigilanza davanti alle scuole dell'obbligo

9. Ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto dell'IRPEF, trattandosi di collaborazioni coordinate e continuative, le stesse rientrano nella ritenuta di cui al 1° comma dell'art. 24 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600.